CORTE DEI CONTI

Sezione controllo per la Calabria
CATANZARO

composta dai Magistrati:

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario
Dr.ssa Sabina PINTO	Referendario
Dr.ssa Maria LEPORE	Referendario
Dr. Cosmo Cesare COSENTINO	Referendario
Dr.ssa Mariagrazia PELLECCHIA	Referendario, Relatore
Dr. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario

ha pronunciato la seguente

Deliberazione

VISTO il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – di seguito in breve Tusp) e, in particolare, l'art. 5 come modificato dall'art. 11 della l. 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);

RILEVATO che l'art. 5, comma 3, del su citato d.lgs. n. 175/2016 ha assegnato alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo riferita alla costituzione di società e/o all'acquisizione di partecipazioni dirette o indirette per la verifica della conformità alle previsioni dei commi 1 e 2 del medesimo art. 5 e a quanto stabilito

nei successivi articoli 4, 7 e 8 del decreto medesimo con particolare riguardo alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 con la quale le Sezioni medesime hanno fornito una pronuncia di orientamento generale con riferimento, in particolare, al riparto della competenza territoriale tra Sezioni della Corte dei conti nonché alla natura e oggetto della nuova tipologia di controllo;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Comune di Frascineto (CS) ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 (prot. interno del Comune n. 1849/2025 e prot. Corte dei conti Sez. Controllo n. 1509 del 04.04.2025);

VISTA la determina presidenziale n. 11/2025, con cui la richiesta di parere è stata assegnata al magistrato relatore per la relativa trattazione in vista dell'esame collegiale della Sezione;

VISTA la determina n. 35/2024 con cui il Presidente ha convocato la Sezione per la Camera di consiglio odierna;

UDITO il Relatore, Referendario Mariagrazia Pellecchia;

FATTO E DIRITTO

Con delibera comunale n. 18 del 21.03.2025, il Comune di Frascineto (CS) ha proceduto all' "*approvazione dell'acquisizione delle quote alla Comunità energetica E.P. OPEN Società cooperativa*" attraverso l'acquisto di n. 3 (tre) quote associative di minoranza, tramite versamento *una tantum*, del valore totale di €. 150,00.

Insieme alla delibera comunale ha trasmesso a questa Sezione di Controllo il formulario inviato sulla piattaforma AGCOM inerente all'acquisizione in oggetto, per la richiesta di parere ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016.

Con nota prot. n. 1587 del 10.04.2025, il magistrato istruttore chiedeva all'Ente un'integrazione documentale e motivazionale, al fine di avere una rappresentazione dei costi diretti ed indiretti per il Comune (business plan o

documento equipollente, previsione di un fondo di solidarietà sociale, tabella quota incentivi) ed una relazione tecnica per la valutazione di fattibilità del progetto in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio locale.

Inoltre, chiedeva lo Statuto ed il Regolamento della Cooperativa, nonché il piano previsionale relativo ad almeno le tre successive annualità e le visure degli esercizi disponibili, al fine di procedere ad una valutazione dei dati di bilancio e delle prospettive di andamento della società. In aggiunta, domandava di meglio specificare i requisiti motivazionali richiesti dal d.lgs. 165/2016 - Tusp, rispetto a quanto dedotto con delibera comunale, e di confermare di non aver ancora attivato la Comunità energetica. Inoltre, il magistrato istruttore formulava chiarimenti al Comune in ordine all'avvenuta sottoposizione dello schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo le modalità disciplinate dall'Ente ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Tusp. Riteneva, altresì, che fossero necessarie ulteriori informazioni in merito all'eventuale partecipazione al bando PNRR per le comunità energetiche, M2C2 I.2.1, per l'ottenimento di contributi a fondo perduto previsto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, in considerazione della proroga disposta con d.m. MASE n. 59 del 28 febbraio del termine di presentazione delle domande sino a novembre 2025. Inoltre, chiedeva se la Cooperativa in questione fosse accreditata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE - e di trasmettere copia della delibera comunale 6 del 10 febbraio 2025 richiamata nella delibera di acquisizione delle quote societarie.

In data 22 aprile 2025, con nota prot. 1796, il Comune riscontrava alle richieste del magistrato istruttore, producendo tutta la documentazione richiesta, con eccezione della delibera C.C. innanzi citata.

Ai fini della valutazione della richiesta presentata dal Comune, è opportuno preliminarmente verificare se il parere in esame rientra dal punto di vista soggettivo ed oggettivo nella fattispecie delineata dall'art. 5 del Tusp.

È necessario, altresì, delineare la natura del controllo della Corte dei conti sull'atto deliberativo di acquisto di una partecipazione diretta, a seguito della pronuncia della deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16 del 2022.

- - Il controllo della Corte dei conti sull'atto deliberativo di acquisto di una partecipazione diretta ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016.

Sotto tale primo profilo, occorre rilevare che il parere richiesto dal Comune di Frascineto (CS) rientra, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, nella fattispecie delineata dall'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 175 del 2016, "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (Tusp), come modificato dalla legge n. 188 del 2022, "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*".

Si tratta, in particolare, di un acquisto effettuato dall'Ente di una partecipazione mediante acquisto di n. 3 quote nella Comunità energetica rinnovabile E.P. OPEN Cooperativa a r.l., realizzato con apposita delibera comunale.

L'art 5, comma 3, del TUSP prevede che l'atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione, diretta o indiretta, sia trasmesso, dall'Amministrazione pubblica procedente alla Corte dei conti che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Qualora la Corte non si pronunci entro il termine prescritto di sessanta giorni, l'Amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 5 citato in caso di parere in tutto o in parte negativo, l'amministrazione può ugualmente costituire o acquisire la partecipazione come deliberata, purché motivi analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere, dandone pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Le Sezioni riunite in sede di controllo hanno individuato la *ratio* di tale funzione di controllo della Corte dei conti nell'esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti

giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato.

Ciò "*in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*" (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22).

Il controllo in esame consente anche di intercettare tempestivamente eventuali criticità che, diversamente, potrebbero emergere solo successivamente in sede di controllo sui piani di razionalizzazione ex art. 20 TUSP.

- Nel caso in questione, come riscontrato dal Comune a seguito della richiesta istruttoria, l'adesione alla società cooperativa tramite acquisto di partecipazione da parte del Comune di Frascineto avviene successivamente all'espressione del parere della Corte dei conti. Non risulta sul sito, a tal proposito, alcun ulteriore elemento di attivazione della Comunità energetica, essendo presenti sull'albo pretorio solo la delibera comunale. L'Ente stesso precisa, in sede di riscontro istruttorio, che l'operazione relativa alla partecipazione alla CER non è stata ancora perfezionata "*in quanto, ad oggi, non sono state versate le quote ed il CDA della Cooperativa non ha validato la richiesta di adesione, tuttavia, si ritiene che la partecipazione alla CER offra numerosi vantaggi senza richiedere investimenti finanziari, rendendola una scelta vantaggiosa per il Comune e i singoli cittadini*". Il parere in esame, dunque, interviene correttamente prima del realizzarsi della fattispecie deliberata.

- In punto di riparto di competenza territoriale tra le Sezioni di controllo, l'art. 5 del TUSP prevede che per gli atti delle regioni e degli enti locali nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo. Rientra, dunque, nella competenza di questa Sezione la pronuncia sulla richiesta di parere del Comune di Frascineto (CS).

Sotto un profilo soggettivo, il Tusp, attraverso il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. a), riconduce nel proprio campo applicativo "le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165

del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale". Il menzionato art. 1, co, 2, include espressamente anche i Comuni. Pertanto, il Comune di Frascineto (CS) rientra nel novero degli enti che sono soggetti al controllo della Sezione.

Sotto il profilo oggettivo, l'art. 5, comma 3, TUSP definisce le tipologie di atti che devono essere trasmessi all'esame della Corte dei conti, vale a dire quelli aventi ad oggetto la "costituzione di una società a partecipazione pubblica" e, per ciò che attiene alla fattispecie in esame, di "acquisto di partecipazioni, anche indirette" da parte di Amministrazioni pubbliche.

In particolare, per "*partecipazione*" deve intendersi "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi", come da definizione contenuta nell'art. 2, lett. f), del medesimo TUSP.

Anche da un punto di vista oggettivo, dunque, la fattispecie in esame rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 3, del Tusp, trattandosi di acquisto di partecipazione diretta da parte del Comune di Frascineto nella Società cooperativa E.P. OPEN.

- Quanto all'adempimento di cui all'art. 5, comma 2, Tusp la norma recita: "*Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate*".

Sul punto, l'Ente oltre alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line del Comune e nella sezione "Amministrazione Trasparente" della delibera comunale, avrebbe dovuto coinvolgere la cittadinanza con raccolte di pareri, opinioni, questionari etc.

- Analisi del modello societario scelto e motivazione in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 175/2016: inquadramento all'interno della cornice legislativa della Regione Calabria.

Quanto al rispetto dei vincoli tipologici e finalistici, per quel che riguarda nello specifico il Comune di Frascineto, il Tusp ammette espressamente la partecipazione per il perseguimento dei fini istituzionali a società cooperative a

responsabilità limitata, finalizzata alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Gli articoli 3 e 4 del d.lgs. 175/2016 dispongono, infatti, rispettivamente, che "le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di *società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa*" e che "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie *per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

Il comma 7 dispone che "sono altresì ammesse le *partecipazioni*, *dirette* e indirette, nelle società aventi per *oggetto sociale* prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici…nonché *la produzione di energia da fonti rinnovabili"*.

Ai sensi del primo comma dell'articolo citato "*la deliberazione* di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: (…) d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, *in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche"*.

Nel caso sottoposto all'esame della Sezione si tratta della delibera comunale n. 18 del 2025, adottata dal Consiglio comunale del Comune di Frascineto, organo titolare del potere deliberativo in materia. Pertanto, l'operazione, sotto questo specifico profilo, è stata deliberata in conformità a quanto disposto dall'art. 7, co. 1, TUSP.

L'atto deliberativo in questione riguarda, in particolare, l'acquisto di una partecipazione alla "Comunità Energetica cooperativa a responsabilità limitata E.P. OPEN".

- Occorre precisare che la Comunità Energetica è un soggetto autonomo di diritto, a struttura aperta e a base volontaria, di cui possono far parte sia soggetti privati (anche Piccole medie imprese -PMI-, centri commerciali, condomini etc..) che

soggetti pubblici, come i Comuni. Ciò è quanto si desume dalla principale normativa di riferimento costituita dal d.lgs. 199/2021, di attuazione della Direttiva UE - 2018/2001 e dal d.lgs. 210/2021, di attuazione della Direttiva UE - 2019/944.

La conversione in legge del decreto-legge del 28 febbraio 2025, n. 19 (d.l. bollette convertito nella l. 60 del 2025) amplia la platea dei soggetti che possono partecipare a una CER. La nuova versione dell'art 31, comma 1, lettera b, del d.lgs. 199/2021, è la seguente (in corsivo i nuovi soggetti ammessi):

"La comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, *aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica*, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

La lettera d) specifica, inoltre, che "la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che *l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b) che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti* per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)".

L'obiettivo principale della Comunità energetica è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l'autoconsumo di energia. In particolare, la condivisione dell'energia elettrica, in linea con le previsioni comunitarie, risponde a finalità non solo ambientali, ma anche sociali per il contrasto della povertà energetica.

In essa, i partecipanti, oltre ad essere consumatori o produttori, possono sommare la duplice veste di "utenti e venditori" di energia, cosiddetti "*prosumers*", con il vantaggio di acquistare energia a prezzi inferiori rispetto al mercato e di poterla reimmetterla in rete, nel caso di eccedenza rispetto al consumo, attraverso il

fornitore. Gli stessi mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica.

Le CER possono avere la forma di associazione, *cooperativa,* consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro, "società benefit", società *a responsabilità limitata,* associazione temporanea di imprese, fondazione di partecipazione. In tal senso si è espressa anche l'Autorità di Regolazione per Energia Reti nel 2020 (si veda anche la delibera ARERA del 27.12.2022).

Analoga libertà di forma è stata riconosciuta dal GSE, Gestore Servizi Energetici e dal MASE, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che nel 2024 ha comunicato che la CER si può costituire «sotto forma di associazione, ente del terzo settore, *cooperativa,* cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc.».

Poiché le CER non possono avere come obiettivo principale quello di realizzare profitti finanziari, esse risultano essere incompatibili con alcune forme societarie, *(si veda in tal senso lo studio del Consiglio del Notariato n. 38 del 2024).*

La scelta della veste giuridica delle Comunità energetica è, ad ogni modo, di per sé libera e rientra nella discrezionalità dell'ente, perché l'obbligo a cui esso è tenuto è quello di motivare la partecipazione alla stessa in relazione al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

È, dunque, importante l'analisi del modello societario a cui il Comune partecipa, perché incide inevitabilmente sulla valutazione di tale onere motivazionale richiesto dal testo unico sulle società pubbliche.

Quest'ultima, inoltre, deve essere inserita all'interno della peculiare cornice legislativa regionale della Calabria che, proprio recentemente, con una legge del dicembre 2024, ha incentivato le forme della cooperativa di comunità, così indicando un modello preferenziale anche per la realizzazione delle CER.

Nella cooperativa "*lo spirito mutualistico*" stempera già di per sé il rischio di uno sbilanciamento delle decisioni a favore di meri scopi imprenditoriali, tipici di altri modelli societari.

Il criterio *"una testa un voto"*, tipico delle cooperative a mutualità prevalente, consente, inoltre, una governance allargata e partecipata.

A ciò si aggiunge che, *"il principio della porta aperta"* si addice meglio alle caratteristiche proprie delle comunità energetiche che sono soggetti a struttura aperta e volontaria, in cui i soci possono entrare ed uscire liberamente.

Nel riscontro istruttorio il Comune di Frascineto precisa che avrà all'interno della CER il ruolo di *consumer* e che non intende produrre energia o realizzare impianti con propri investimenti, ma usufruire, tramite la partecipazione alla CER, dei benefici conseguenti, in termini di condivisione di energia a prezzi di mercato concorrenziali, della previsione di una tariffa incentivante, nonché di un risparmio nella realizzazione di impianti per la produzione di energia con un piano di investimenti a carico della cooperativa.

Per quanto concerne il perseguimento delle finalità istituzionali della CER, rappresenta che, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto della stessa, "L*a Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile, in breve CER, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 199/2021, successive modifiche e integrazioni. Obiettivo principale della cooperativa è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera la comunità, e non quello di ottenere profitti finanziari…nel rispetto delle finalità, essa può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi di efficienza energetica, offrire servizi nell'ambito della mobilità elettrica nonché sostenibile e può offrire servizi ancillari e di flessibilità e di assumere il ruolo di società di vendita all'ingrosso e ai clienti finali membri della società"*.

Tale finalità è richiamata anche dall'art. 5 dello Statuto della cooperativa, che nell'oggetto delinea in primo luogo lo "*svolgimento di attività senza fini di speculazione privata nel settore dell'energia con particolare riferimento alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile a partecipazione volontaria e aperta a tutti i soggetti, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili…*"

Da questo punto di vista la società in questione assume anche il ruolo di*" aggregare, su tutto il territorio nazionale, una o più Configurazioni di Autoconsumo a Distanza finalizzate alla condivisione di energia prodotta da fonte rinnovabile*", nonché una serie di attività legate al settore energetico.

L'art. 6, inoltre, stabilisce, in ordine ai poteri di controllo, che "*I soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del d.lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla società Cooperativa Comunità di energia rinnovabile*".

- Quanto all'analisi della cornice normativa primaria in cui inquadrare l'operazione di partecipazione diretta del Comune di Frascineto alla cooperativa a r.l., la legislazione regionale della Calabria esprime supporto alla realizzazione delle CER (attraverso la previsione di tavolo tecnico, protocolli di intesa, attività di trasparenza e di valutazione delle Comunità), ed un esplicito favor per la cooperativa di comunità come modello societario per gli enti locali per lo sviluppo territorio.

In tal senso rilevano, in particolare, la legge n. 25 del 2020 "*Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di energia rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica*", la legge regionale 19 maggio 2023, n. 20 recante "Modifiche e integrazioni alla l. 25/20" e da ultimo la recente legge n. 40 del 2 dicembre 2024 "*Riconoscimento e disciplina delle cooperative di comunità*".

Nello specifico, la legge regionale 19 maggio 2023, n. 20 prevede che entro 90 giorni dalla data della loro costituzione, le CER dovranno adottare il bilancio di

sostenibilità redatto con finalità informative secondo i principi di *European Label of Governance Excellence* (ELoGE) per: comunicare ai propri stakeholders gli impatti prodotti dalle scelte politiche e gestionali sulla qualità della vita all'interno della comunità; valutare la coerenza tra quanto programmato e quanto realizzato; favorire la trasparenza dell'agire amministrativo; attivare un nuovo sistema di governance locale a responsabilità diretta con alla base *l'accountability* energetica.

Il modello legislativo della cooperativa tiene conto della realtà territoriale propria della Regione Calabria, caratterizzata dalla presenza di molti piccoli Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, come nel caso del Comune di Frascineto (CS).

Il peculiare impianto normativo regionale è, dunque, un dato imprescindibile in cui si innesta, nello specifico, la valutazione dell'onere motivazionale del Comune di Frascineto in ordine alla scelta di acquisizione di una partecipazione diretta nella E.P. OPEN Cooperativa per la realizzazione del fine istituzionale previsto dalla norma.

È lo stesso legislatore, infatti, ad aver indicato la cooperativa come strumento da prediligere per l'autoproduzione ed autoconsumo energetico nello sviluppo del territorio.

Sotto il profilo della motivazione, inoltre, la relazione di cui all'art. 5 del Tusp, allegata alla richiesta di parere, richiama i benefici ambientale, sociali ed economici che la CER offre a tutti i partners privati e pubblici, in primo luogo cittadini, di un determinato territorio.

Una delle condizioni della Comunità energetica è, infatti, la prossimità al luogo di installazione degli impianti, proprio al fine di realizzare un sistema di condivisione dell'energia che non avvantaggi solo l'Ente o il privato, ma tutta la comunità locale nel suo insieme.

In tal senso, si spiega anche l'indifferenza per la veste societaria scelta e la preminenza del fine istituzionale nella motivazione, che non può che essere il beneficio collettivo di tutti i soggetti sia essi cittadini, piccole medie imprese e persino centri commerciali o condomini.

Non a caso il Costituente nell'art. 43 ha previsto proprio che "*Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo,* allo Stato, ad enti pubblici o *a comunità di* lavoratori o *di utenti* determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano *a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia* o a situazioni di monopolio *ed abbiano carattere di preminente interesse generale.*"

Scopo della norma, infatti, è quello di evitare che, alcuni servizi di interesse generale, vengano lasciati in mano ai privati le cui scelte sono dettate esclusivamente dall'obiettivo del profitto e che, di conseguenza, potrebbero prestare tali servizi a dei prezzi troppo elevati per i meno abbienti.

Per le ragioni analizzate, che tengono conto anche delle peculiari previsioni legislative della Regione Calabria e di quanto motivato in relazione di cui all'art. 5 del TUSP allegata alla delibera, si ritiene assolto l'onere motivazionale richiesto in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali.

- Ragioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

Quanto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, occorre preliminarmente rilevare che l'acquisto della quota societaria nella società cooperativa a responsabilità limitata comporta un costo minimo di Euro 50,00 per POD (punto di fornitura dell'energia elettrica) e che il Comune ha previsto l'acquisto di 3 quote con versamento di Euro 150,00 *una tantum* per complessivi 3 POD a fronte di un beneficio in termini di condivisione di energia a prezzi di mercato concorrenziali.

Sul punto, l'Ente evidenza che "*i vantaggi derivano sia dalla condivisione dell'energia all'interno della Comunità, connessi ai prelievi effettuati dalle utenze dell'Ente durante le ore di produzione degli impianti, sia dalla messa a disposizione sui singoli POD inseriti nella configurazione Comunitaria, dell'energia prodotta in loco ad un prezzo inferiore di*

circa 1/4 (25% in meno) dell'attuale costo dell'energia acquistata dal Comune sul medesimo POD".

Rappresenta, inoltre, che gli impianti realizzati *"avranno una vita utile pari a circa 30-35 anni, con garanzia di efficienza degli stessi all'80% dopo 20 anni"*.

Relativamente alle motivazioni per le quali risulta conveniente per l'Ente entrare a fare parte di una Comunità Energetica, nella nota di riscontro istruttoria, esso sostiene che il fine di tale partecipazione è quello di abbattere i costi energetici delle forniture (POD), inseriti nella configurazione della CER, dell'importo correlato:

• alla condivisione dell'energia proveniente da impianti realizzati dalla stessa CER o da altri associati;

• dall'energia consumata sul posto, prima della immissione in rete.

Per i tre POD prevede le seguenti stime:

• l'energia che può essere condivisa, proveniente da impianti esterni è stimata in circa 14.000 Kwh. Il valore economico proveniente dall'incentivo GSE quale quota consumatore è pari a 0,036*14.000 = 504 € /anno (in 20 anni € 10.080,00).

• l'energia consumata sul posto, proveniente da impianti realizzati a totale carico della CER, è stimata in 148.537 Kwh dei quali, una quota pari a 45.000 kwh è disponibile gratuitamente per l'Ente, e la restante parte pari a 103.537 kwh è fornita ad un prezzo agevolato pari a 0,20 €/kwh. Il risparmio generato per il Comune sarà:

di 0,26 €/kwh *45.000 = 11.700,00 €/anno

di 0,06 €/kwh *103.537 = 6.212,22 €/anno

• dopo 20 anni, gli impianti rientrano nella totale disponibilità del Comune che continuerà a risparmiare per i successivi 10 anni il 100% dei costi sull'autoconsumo (valore stimato in 10 anni: 10 x 148.537 Kwh * 0,26 * 0,80 (efficienza media di produzione dopo il ventesimo anno:80%) = 308.956,96 €.

Sotto questo profilo, la previsione prospettata a seguito del passaggio al Comune della disponibilità degli impianti andrà verificata sotto il profilo della sostenibilità

finanziaria (e convenienza economica) considerandone i relativi costi di manutenzione e di eventuale smaltimento.

Complessivamente in 30 anni, l'Ente stima un risparmio lordo di oltre € 670.000,00 a fronte di una quota di partecipazione simbolica di € 150,00 e la messa a disposizione dei siti per la realizzazione di n. 3 impianti da 100 Kwp ciascuno, per una superficie stimata pari a 3.000 mq complessivi.

Aggiunge, che nell'ipotesi in cui dovessero essere inseriti nella configurazione altri POD dell'Ente, sempre al costo di € 50,00/POD, si potrebbero ottenere ulteriori economie connesse agli incentivi sui consumi di energia condivisa, in questa fase non considerati.

Sempre nella nota di riscontro afferma che "relativamente agli incentivi, EP OPEN società cooperativa, per i soci che mettono a disposizione il proprio POD e le superfici idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici, offre l'opportunità di usufruire a titolo gratuito del 10% dell'energia prodotta e contestualmente consumata, nonché di pagare l'energia prelevata dall'impianto, in autoconsumo prima dell'immissione in rete, ad un prezzo pari a circa 3/4 dell'equivalente costo dell'energia prelevata dalla rete. Il prezzo per questi quantitativi di energia sarà di 0,20 €/Kwh onnicomprensivo, consentendo un risparmio stimato in 0,06 €/Kwh.

Il Comune dichiara nella risposta istruttoria che con l'adesione alla CER non ci sono costi economici associati alla partecipazione e che i membri della cooperativa contribuiscono soltanto con il proprio impegno e partecipazione attiva, senza necessità di investimenti finanziari".

Inoltre, richiama il c.d. "*principio della porta aperta*", proprio delle CER, che permette ai soci della cooperativa di aderire ed uscire dalla stessa liberamente in ogni momento senza alcun onere in capo ai soci.

Di solito, nella differenziazione delle tariffe, all'ente è poi applicato un maggior costo rispetto al privato cittadino, ma questo è conforme alla logica della CER che ha come scopo sociale la lotta alla povertà energetica.

Ad ogni modo, anche per il Comune tale costo deve essere sempre inferiore rispetto al mercato dovendo rimanere conveniente sia per l'ente che per gli altri partners, sotto il profilo concorrenziale, rimanere all'interno della comunità energetica.

Ciò in considerazione del principio della porta aperta e dalla natura di utenti finali che i soci mantengono, per cui, in caso si ritengano più favorevoli le normali condizioni di mercato, è possibile uscire dalla CER in qualsiasi momento e liquidare la quota di partecipazione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della E.P. OPEN di cui non è difficile immaginare la dismissione considerata la sua esiguità.

In sede di riscontro istruttorio l'Ente ha chiarito che "*Uno dei principali vantaggi dell'adesione alla CER è che non ci sono costi economici associati alla partecipazione. I membri della cooperativa contribuiscono soltanto con il proprio impegno e partecipazione attiva, senza necessità di investimenti finanziari. L'Ente, in qualità di aderente alla CER, non è tenuto a realizzare investimenti e ciò comporta che il Comune può usufruire dei vantaggi della Comunità, come l'energia a basso costo e sostenibile, senza dover impiegare risorse finanziarie proprie. In ogni caso, si evidenzia che delle perdite risponde solo la cooperativa con il suo patrimonio e che è previsto il diritto di recesso con facoltà di poter uscire dalla Comunità energetica in qualsiasi momento. Gli investimenti, infatti, saranno realizzati dalla cooperativa mediante il ricorso a finanziamenti bancari o utilizzando piattaforme di crowdfunding. I soci privati potranno realizzare autonomamente i loro impianti in qualità di produttori e potranno condividere nella configurazione l'energia prodotta.*"

Dunque, il Comune non prospetta alcun costo ulteriore a quello di acquisto della partecipazione e dal business plan, allegato in sede di riscontro, si evince che tutti i costi legati alla progettazione, realizzazione, gestione tecnica, amministrativa, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, così come eventuali oneri finanziari, sono interamente sostenuti dalla CER.

Da questo punto di vista è utile riportarsi anche al regolamento energetico per energia condivisa della E.P. OPEN, il quale dispone che "i ricavi derivanti dalla

valorizzazione dell'energia prodotta e immessa in rete saranno a disposizione dei Soggetti Produttori sia per la copertura degli investimenti sostenuti e relativa remunerazione, sia per la copertura di tutti i costi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per tutta la loro vita utile, inclusa la dismissione che, in ogni caso, sarà a cura del medesimo Soggetto Produttore. Le attività di manutenzione sono in ogni caso a carico dei Soggetti produttori. "

L'Ente, chiarisce altresì che, in qualità di consumer della CER, beneficia di una quota parte della tariffa incentivante prevista dal GSE per la condivisione di energia immessa in rete dagli impianti e contestualmente prelevata dagli ulteriori POD dello stesso all'interno della medesima cabina primaria.

In particolare, rappresenta in tal modo i benefici economici attesi:

- **Autoconsumo gratuito: 11.700 €/anno;**
- **Risparmio energia acquistata: 6.212 €/anno;**
- **Quota tariffa incentivante consumer: 522 €/anno;**
- **Totale annuo stimato: 18.434 €/anno;**

L'operazione viene, quindi, prospettata come a rischio zero da parte del Comune ed anzi, il business plan allegato contiene una analisi dei benefici ottenibili dall'Ente generati dai primi tre impianti fotovoltaici da 100 kW ciascuno realizzati dalla CER a proprie spese.

- L'energia prodotta da tali impianti sarà in parte destinata all'autoconsumo diretto dell'Ente, secondo due modalità:

- **Una quota gratuita** pari al 10% dell'energia prodotta annualmente, messa a disposizione dell'Ente senza alcun corrispettivo economico.
- **La quota aggiuntiva** di energia autoconsumata sarà fornita ad un prezzo agevolato e fisso pari a 0,20 €/kWh, garantendo un risparmio rispetto al prezzo attuale di mercato, stimato in 0,26 €/kWh (quota energia variabile in bolletta).

- A ciò l'Ente aggiunge di ottenere benefici energetici ed economici in termini di energia gratuita e acquistata a prezzo fisso calmierato secondo il presente schema:

- **Energia gratuita:**

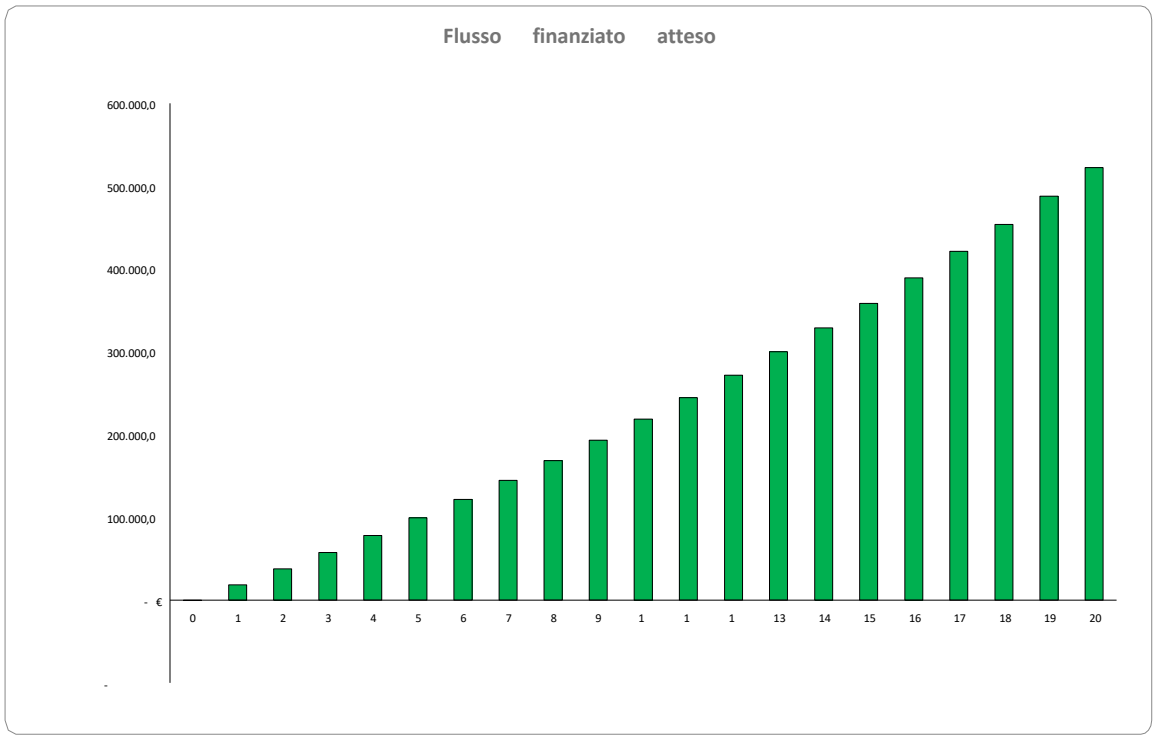
o 45.000 kWh × 0,26 €/kWh (costo variabile attuale in bolletta) = 11.700 €/anno

• **Energia acquistata a prezzo fisso calmierato:**

o 103.537 kWh × (0,26 - 0,20) €/kWh = 6.212 €/anno di risparmio

- Sotto il profilo finanziario, il Comune evidenzia che i costi sono totalmente anticipati e limitati, mentre i benefici si protraggono nel tempo e crescono progressivamente, garantendo un flusso di cassa positivo annuo per l'Ente, con effetti cumulativi nel medio-lungo termine.

A tal fine riporta lo schema di dettagli dei flussi di cassa attesi per la partecipazione alla CER, con dati relativi alle quote di incentivo previsti per energia prodotta e consumata, opportunamente valorizzati in euro. Graficamente l'Ente così riassume:



- Per quanto riguarda l'eventuale domanda per finanziamenti o contributi a fondo perduto, in sede di riscontro, il Comune dichiara che "*non usufruirà, in questo settore, dei contributi PNRR e che per l'Ente, allo stato attuale, non risulta, in ogni caso, conveniente la realizzazione di impianti con il 40% di contributo a fondo perduto previsto*

per la Comunità Energetica, in quanto, vi sono finanziamenti con il 100% a fondo perduto, fruibili su fondi CSE, Conto Termico per la Pubblica Amministrazione e Bandi Regionali".

- Occorre specificare che, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, lo scrutinio sulla sostenibilità finanziaria e della convenienza economica dell'operazione, pur pieno e non meramente estrinseco, non può comunque estendersi all'area del merito e allo spazio di opinabilità e apprezzamento riservato all'Amministrazione, ma è volto a verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti, dal momento che anche tale verifica è fondata su valutazioni di legittimità e non di mera opportunità.

Con riferimento al parametro della sostenibilità finanziaria, in particolare, le Sezioni riunite hanno avuto modo di precisare che tale concetto "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di tipo soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*" (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

La valutazione deve effettuarsi anche in chiave prospettica, in considerazione dei limiti di cui all'art. 14 TUSP imposti al socio pubblico con riguardo agli interventi di sostegno finanziario alle società partecipate in difficoltà, in virtù del principio di legalità finanziaria e del divieto di soccorso finanziario generalizzato.

- In una visione dinamica è quindi utile analizzare anche il piano previsionale e la visura camerale allegata in sede di risposta istruttoria.

La E.P. OPEN, cooperativa a responsabilità limitata, è, infatti, una società di recente costituzione con sede a Castrovillari. La visura allegata riguarda il solo esercizio del 2024 e non consente di effettuare valutazione se non in termini previsionali.

Da questo punto di vista, sarà utile raffrontare, in sede di monitoraggio, quanto riportato in tabella con gli effettivi flussi di cassa realizzati.

VOCI	2025	2026	2027	2028
Corrispettivi per Energia ceduta in rete	630,00 €	66.150,00 €	160.020,00 €	219.870,00 €

Quota tariffa incentivante Producer	215,04 €	18.278,40 €	33.116,16 €	36.341,76 €
Quota tariffa incentivante servizi CER	286,72 €	30.105,60 €	72.826,88 €	100.065,28 €
RICAVI	**1.131,76 €**	**114.534,00 €**	**265.963,04 €**	**356.277,04 €**
Manutenzione ordinaria impianti	22,64 €	2.290,68 €	5.319,26 €	7.125,54 €
Manutenzione straordinaria impianti				
Costi per servizi	172,03 €	18.063,36 €	43.696,13 €	60.039,17 €
Costo del personale		35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Costi generali	113,18 €	11.453,40 €	26.596,30 €	35.627,70 €
COSTI	**307,84 €**	**66.807,44 €**	**110.611,69 €**	**137.792,41 €**
EBITDA	**823,92 €**	**47.726,56 €**	**155.351,35 €**	**218.484,63 €**
Ammortamenti	0,00 €	32.727,27 €	59.318,18 €	53.181,82 €
EBIT	**823,92 €**	**14.999,29 €**	**96.033,17 €**	**165.302,81 €**
Oneri finanziari su finanziamento bancario		5.683,66 €	5.160,28 €	4.621,20 €
Oneri finanziari su finanziamento soci		5.887,26 €	8.246,67 €	9.300,18 €
REDDITO ANTE IMPOSTE	**823,92 €**	**3.428,36 €**	**82.626,21 €**	**151.381,43 €**
Imposte	247,18 €	1.028,51 €	24.787,86 €	45.414,43 €
UTILE NETTO	**576,74 €**	**2.399,85 €**	**57.838,35 €**	**105.967,00 €**
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	**576,74 €**	**35.127,13 €**	**117.156,53 €**	**159.148,82 €**
Investimenti	-360.000,00 €	-292.500,00 €	-112.500,00 €	-180.000,00 €
Incrementi/decrementi Capitale Sociale	10.000,00 €	50.000,00 €		
Incremento Finanziamento Socio	200.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Incremento Finanziamento Bancario	200.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €
Decremento Finanziamento bancario		-17.446,10 €	-17.969,48 €	-18.508,57 €
Decremento Finanziamento Soci				
FLUSSO DI CASSA NETTO	**50.576,74 €**	**25.181,02 €**	**36.687,04 €**	**10.640,25 €**
Flusso di cassa netto cumulato	50.576,74 €	75.757,77 €	112.444,81 €	123.085,06 €

- In merito alla costituzione di un Fondo di solidarietà Sociale, il Regolamento per l'energia condivisa della società cooperativa E.P. OPEN sancisce che "nel caso in cui il Soggetto Produttore è rappresentato da una Pubblica Amministrazione, la stessa avrà facoltà di destinare alla CER parte di detti ricavi secondo criteri definiti dalla P.A., a titolo esemplificativo per la riduzione della povertà energetica o per qualsiasi *altra attività sociale che la P.A. ritenga opportuna*." Il Comune, in sede di riscontro istruttorio, ha risposto in senso affermativo in merito alla previsione di tale fondo, specificando che la medesima società, all'interno del proprio "Regolamento di ripartizione dei ricavi derivanti dalla condivisione di energia tra i soci della comunità energetica", art. 3 punto 1.2.2, prevede che "*…l'importo*

spettante per la tariffa incentivante in eccedenza, sarà utilizzato dalla CER per finalità sociali aventi ricadute sul territorio ove è ubicata la relativa configurazione di autoconsumo".

- Sempre ai fini della sostenibilità finanziaria, è importante anche il contributo derivante dall'attività di controllo svolta in merito dal revisore o dal responsabile del servizio finanziario, proprio in ragione dell'apporto positivo assicurato dalla particolare professionalità ed esperienza in materia economica.

A tal fine si ravvisa il parere positivo del responsabile del servizio finanziario del Comune di Frascineto sotto il profilo contabile e tecnico, in calce alla delibera comunale di acquisto delle quote.

- Sotto il profilo della convenienza economica l'ente deve motivare anche attraverso il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili.

Con riferimento ai suddetti requisiti dall'esame della documentazione istruttoria emergono elementi giustificativi in ordine alla soluzione organizzativa prescelta che va, comunque, valutata all'interno del particolare quadro normativo della legislazione regionale innanzi richiamato.

In particolare, nella relazione del Comune si legge che *"la gestione in forma diretta della Comunità comporterebbe un carico di lavoro amministrativo e tecnico incompatibile con la dotazione organica dell'Ente e che, in ogni caso, il Comune non dispone delle risorse comunali per la formazione delle figure professionali richieste".*

Per tutti i motivi esposti, anche in considerazione dell'orientamento favorevole espresso nelle deliberazioni della Corte dei conti, tra cui quelle della Sezione controllo della Corte dei conti del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto (FVG/52/2023/PASP; VN/117/2024/PASP; FVG/23/2024/PASP; FVG/25/2024/PASP), si ritiene sufficiente l'onere motivazionale richiesto.

- Compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In relazione alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, l'Ente ribadisce, in sede di riscontro istruttorio, che "già gli elementi inerenti alla mancanza di costi economici e i vantaggi derivanti giustificano, di per sé, la partecipazione alla CER" ed evidenzia "che la partecipazione si inserisce all'interno di un contesto di lungo periodo che prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici, l'attribuzione di vantaggi in termini di auto consumo e di tariffa incentivante, il risparmio nell'avvalersi della società con un programma di investimenti diretto all'installazione di impianti fotovoltaici sul territorio".

La motivazione in esame richiama le ragioni di convenienza economica, che certamente sono connesse e complementari con i principi citati, ma richiedono un approfondimento ulteriore e diverso. Da questo punto di vista è utile analizzare anche la relazione tecnica di fattibilità in cui si riportano l'elenco delle utenze comunali, la valutazione dei consumi di energia elettrica, un'analisi degli impianti fotovoltaici attivi e non attivi nel Comune, i siti su cui verranno installati, una tabella di riepilogo della situazione energetica che verrà a configurarsi con l'implementazione dei tre impianti fotovoltaici ipotizzati, una conclusione sulla fattibilità e i benefici attesi.

L'analisi di tali aspetti consente di valutare anche le scelte dell'Ente in relazione al corretto utilizzo dei beni di cui dispone, in relazione al generale principio di redditività e alle sue eccezioni.

Sotto tale profilo, rispetto a quanto già dedotto nel riscontro istruttorio, in termini di costi e benefici, si aggiunge che il Comune ha attualmente in attivo due impianti, uno installato sul tetto del Museo in Via della Montagna da 19.5kwp (attualmente sede provvisoria degli uffici comunali) e l'altro sul tetto della scuola media in Via Roma da 12kwp. Tra i fotovoltaici attivi, al momento non funzionante, è indicato il fotovoltaico dell'edificio comunale, attualmente in ristrutturazione.

Alcune strutture comunali sono già munite di impianto FTV e i consumi sono stati considerati al netto dell'autoconsumo. Altre strutture dell'Ente hanno degli

impianti fotovoltaici installati ma non ancora attivi. Tali impianti andranno, in parte a soddisfare l'autoconsumo, e in parte ad immettere l'energia prodotta in rete, la quale verrà valorizzata con il relativo contributo spettante.

Le strutture con gli impianti da attivare sono gli istituti scolastici che nel quadro generale dei consumi non rientrano tra le utenze più energivore del Comune.

Al fine di razionalizzare i consumi e massimizzare il risparmio di energia prelevata dalla rete il Comune sceglie di intervenire sui POD con i consumi più rilevanti e con la disponibilità in loco di superfici per l'installazione di impianti fotovoltaici.

In particolare, la scelta ricade sull'installazione di numero tre impianti fotovoltaici, ciascuno sui seguenti POD: pompa di sollevamento in via Montagna, impianto di depurazione contrada San Leonardo, impianto di sollevamento contrada Santa Lucia. Il Comune ha quindi ipotizzato di installare i tre impianti fotovoltaici da 100 kw, nei terreni adiacenti ai POD considerati di cui ha la disponibilità.

Nella relazione si legge genericamente che il Comune "*mette a disposizione* della stessa le superfici per l'installazione degli impianti di produzione finalizzati sia al consumo diretto di energia presso i POD selezionati, sia alla condivisione dell'energia immessa in rete con gli ulteriori POD".

Non rileva nulla sulla modalità di concessione degli stessi, se in locazione o in comodato, ad esempio, anche se tale aspetto può ben essere oggetto di scelta discrezionale motivata in un momento successivo.

Sotto tale profilo, è opportuno rammentare che nel nostro ordinamento vige il principio generale di redditività del bene pubblico, anche se esso può subire un'eccezione laddove venga perseguito un interesse pubblico di rango equivalente o ancor meglio superiore a quello soddisfatto dal modello generale di sfruttamento economico del bene.

Può essere il caso delle comunità energetiche, che, anche per l'assenza del preminente fine di lucro che le caratterizza, si prestano a costituire un'eccezione in tal senso, laddove il bene pubblico serva a realizzare il fine di svolgimento di

servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio comunale.

L'Amministrazione è, infatti, libera di attribuire il bene anche al di fuori dell'istituto della locazione, dandolo ad esempio in comodato, nell'ipotesi in cui la concessione risulti più funzionale alla realizzazione di obiettivi pubblici, come nel caso di un'assegnazione in godimento di beni al gestore di un'opera o di un servizio, destinati alla collettività (*delibera Marche n. 161/2024/PAR).*

Tale interesse deve tuttavia essere motivato in concreto nell'atto che l'ente andrà a stipulare, anche con riguardo alla compatibilità finanziaria dell'intera operazione con la sua situazione economica e alle ragioni che consentono di ritenere recessivo l'interesse alla ordinaria fruttuosità di un bene rispetto al perseguimento di altri interessi pubblici ritenuti prioritari.

La messa a disposizione di terreni per gli impianti fotovoltaici al fine di realizzare la CER, può rappresentare un elemento positivo di valutazione, ma va appunto inserita nel complesso della gestione dei beni comunali. Tale attribuzione deve essere sempre conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale, altrimenti non troverebbe alcuna giustificazione.

In caso contrario, si prospettano profili di responsabilità del decisore pubblico, soprattutto per quanto concerne la compatibilità finanziaria dell'intera operazione alla luce della situazione economico-contabile dell'ente.

Ciò detto, in sede di dialogo istruttorio è stato possibile ricostruire l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'operazione sotto il profilo tecnico ed economico, attraverso l'analisi della tabella costi benefici, le specifiche sulla natura dei terreni che verranno adibiti a sede degli impianti fotovoltaici e chiarimenti in ordine alla configurazione della CER.

Considerata anche la natura previsionale del Piano, la recente costituzione della società cooperativa a r.l. E.P. OPEN, si rende opportuno, tuttavia, in sede di monitoraggio, prestare particolare attenzione a tutti gli aspetti suddetti, per una

gestione del bene pubblico che risponda ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione come sanciti dall'art. 97 Cost. e declinati dagli art. 1 ss. della l. 241/90.

- Compatibilità con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

L'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 175/2016 stabilisce, infine, che l'atto amministrativo di acquisizione della partecipazione deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. La predetta compatibilità deve essere supportata, da parte dell'Amministrazione, da un'adeguata attività istruttoria, volta ad evidenziare l'assenza di potenziali rischi di lesione della concorrenza che il legislatore intende presidiare (cfr. *ex plurimis*: Corte Cost., sentenza n. 142/2018). Al riguardo il Comune, nella relazione illustrativa allegata alla delibera, si limita a dichiarare di non accedere ai bandi del Ministero dell'Ambiente, ma ad altri bandi prospettati come più vantaggiosi. In tal senso, l'Ente dichiara che "*non usufruirà, in questo settore, dei contributi PNRR in quanto non realizzerà alcun impianto. Anzi, sul punto…allo stato attuale, non risulta, in ogni caso, conveniente …in quanto, per i Comuni, vi sono finanziamenti con il 100% a fondo perduto, fruibili su fondi CSE, Conto Termico per la Pubblica Amministrazione e Bandi Regionali*". In sede di monitoraggio sarà opportuno verificare che tali contributi o finanziamenti non si configurino come aiuti di stato in violazione del principio di concorrenza. Nel caso di specie, a fronte del favor nei confronti delle comunità energetiche, rinvenibile nella descritta disciplina comunitaria, oltre che in quella nazionale, nonché di quanto illustrato in precedenza, può ritenersi soddisfatto, anche per tale aspetto, l'obbligo motivazionale richiesto.

* * *

In conclusione, si rileva che, allo stato, non sussistono elementi pregiudizievoli per il Comune di Frascineto (CS) con riferimento alla decisione di acquisto di n. 3 (tre)

quote, per un valore totale di euro 150,00, con versamento *una tantum,* nella comunità energetica società cooperativa a responsabilità limitata E.P. OPEN.

Per tutte le motivazioni di cui si è detto, si ravvisa, tuttavia, la necessità di un attento monitoraggio dell'operazione societaria, affinché mantenga nel tempo i presupposti finalistici nonché di sostenibilità e convenienza oltre che di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, anche in considerazione della natura ancora sperimentale delle Comunità energetiche e della stima previsionale, contenuta nel piano economico finanziario.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Calabria, valutata la conformità dell'atto deliberativo di cui alla premessa in fatto ai parametri di cui all'art. 5, comma 3 del d.lgs. 175/2016, alla luce delle osservazioni formulate, esprime il parere di cui in motivazione

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Frascineto (CS), ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.lgs. n. 175 del 2016;

ORDINA

al Comune di Frascineto (CS), ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale.

Così deciso, in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 20.05.2025.

Il Relatore
Mariagrazia Pellecchia

MARIAGRAZIA
PELLECCHIA
20.05.2025 15:40:16
GMT+02:00

Il Presidente
Rossella Scerbo

ROSSELLA SCERBO
CORTE DEI CONTI
20.05.2025 16:18:13
GMT+02:00

Depositata in Segreteria
Il Direttore della Segreteria
Manuela Giacobbe

MANUELA
GIACOBBE
20.05.2025 16:26:53
GMT+02:00